



**COMUNE di  
SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)  
Città metropolitana di MILANO**

REG.ORDINANZE N. 32/2020

Area Sicurezza

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE DI CARATTERE PREVENTIVO PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID 19"- MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI 26 MAGGIO PER IL SOLO SETTORE ALIMENTARE.**

## **IL SINDACO**

### **Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23.02.2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, il suo articolo 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 18.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 24.11.2016;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2012 ad oggetto "*Provvedimento Istitutivo del mercato settimanale ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche*", con la quale sono stati istituiti nel mercato settimanale del martedì n. 73 posteggi di vendita, di cui 14 riservati al Settore Alimentare allocati nel tratto della Via Sforza compreso tra l'intersezione con Via Valsasino e l'intersezione con Via P. Bianchi, 1 riservato ai produttori agricoli allocato in Via Pietro Bianchi e i restanti 58 riservati al settore non alimentare allocati rispettivamente 26 in Corso Mazzini e 30 in Via Sforza nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Steffenini e l'inizio del settore alimentare;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, le cui disposizioni producono effetto dal 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020, con i relativi allegati e in particolare l'allegato n. 17 "*Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020*";
- l'Ordinanza n. 547 del 17.05.2020 (le cui disposizioni producono effetto dal 18 maggio 2020 fino al 31 maggio 2020), con i relativi allegati e in particolare le pagine 10 e 11 dell'Allegato 1;

### **Considerato che:**

- in base a quanto previsto dalle linee guida allegate al D.P.C.M. e all'Ordinanza Regionale sopra richiamate, lo svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche deve avvenire nel rispetto delle seguenti misure:
  - Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020;
  - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  - Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  - Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
  - Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
  - Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
  - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
  - I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei

posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui all'art. 28 della l.r. 6/2010;
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
  - a. Corsie mercatali a senso unico;
  - b. Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
  - c. Maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
  - d. Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  - e. Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;
- il mercato settimanale del martedì è collocato nel centro storico di San Colombano al Lambro in parte sulla Via Sforza, in parte sulla Via P. Bianchi e in parte su Corso Mazzini. Tali strade, in particolare Corso Mazzini e Via P. Bianchi, hanno dimensioni limitate e i posteggi sono vicinissimi l'uno all'altro. Inoltre in tali Vie del centro sono ubicate molte abitazioni, nonché la gran parte degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
- si è di fatto impossibilitati, per la conformazione delle strade ove è ubicato il mercato, a garantire tutto quanto sopra previsto: in particolare è impossibile perimetrare tutte le aree in modo che non venga superata la capienza massima delle stesse in relazione alla superficie calpestabile, nonché regolamentare e scaglionare gli accessi in funzione degli spazi disponibili differenziando i percorsi di entrata e di uscita;

#### **Ritenuto:**

- che per lo svolgimento del mercato settimanale completo con la presenza di tutti i posteggi del settore alimentare e di quello non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta Ordinanza Regionale n. 547 del 17.05.2020 (le cui disposizioni producono effetto fino al 31 maggio 2020), occorrerebbe individuare una diversa e più ampia area mercatale più facilmente perimetrabile e con un minor numero di accessi;
- che vi sono oggettive difficoltà a individuare nel centro di San Colombano al Lambro un'area adeguata, visto anche il numero complessivo dei posteggi, e che lo spostamento temporaneo del mercato o di una parte di esso in una diversa e più ampia area verrebbe fatto solo per il mercato del giorno 26 maggio, in quanto la nuova Ordinanza Regionale efficace a partire dal giorno 01 Giugno 2020 potrebbe prevedere misure diverse;
- per le suddette motivazioni di consentire lo svolgimento del mercato settimanale nel tratto di Via Sforza compreso tra la Via P. Bianchi e la Via Valsasino per la sola vendita di prodotti alimentari nella giornata di martedì 26 Maggio 2020 dalle ore 7 alle 13,30 con le seguenti prescrizioni:
  - a) limitazione del perimetro esterno della suddetta area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei;
  - b) definizione del numero massimo di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area in n. 30 clienti;
  - c) creazione di un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
  - d) disposizione della segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso e verso il varco d'uscita;
  - e) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
  - f) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
  - g) distanziamento di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  - h) uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto;
  - i) utilizzo di mascherine, sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

**Visti** gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

1. **di consentire** lo svolgimento del mercato in Via Sforza nel tratto compreso tra l'intersezione con Via P. Bianchi e l'intersezione con Via Valsasino **per la sola vendita di prodotti alimentari nella giornata di martedì 26 maggio p.v.** allocando all'interno della suddetta area n. 15 posteggi (i 14 riservati al settore alimentare già presenti e il posteggio riservato ai produttori agricoli normalmente allocato in Via P. Bianchi), con le seguenti prescrizioni:
  - a) limitazione del perimetro esterno della suddetta area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei;
  - b) definizione del numero massimo di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area in n. 30 clienti;
  - c) creazione di un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
  - d) disposizione della segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso e verso il varco d'uscita;
  - e) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
  - f) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
  - g) distanziamento di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  - h) uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto;
  - i) utilizzo di mascherine, sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
1. **gli operatori** dovranno occupare il proprio posteggio a partire dalle ore 07,00 ed entro le ore 08,00 ed i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13,30. E' sospesa l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato a mezzo della graduatoria di spunta;
2. **di individuare** tra le attività indifferibili da rendere in presenza tutte le attività attinenti l'organizzazione dei mercati dei dipendenti dell'Area Strategica "Governo del Territorio" Servizio SUAP e dell'Area Strategica "Sicurezza" Servizio Polizia Locale;
3. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza al giorno martedì 26 Maggio 2020;

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza:

- venga inviata alla Prefettura di Milano;
- venga inviata all'Associazione Commercianti;
- venga inviata alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di San Colombano al Lambro;
- sia pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune.

## **AVVERTE**

che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 23/05/2020

**IL SINDACO**  
**(Giovanni Cesari)**